

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

P. Fransioli

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.11  
pascale.fransioli@ti.ch

Agli  
Uffici patriziali dei Patriziati ticinesi

*per e-mail*

Bellinzona

2 maggio 2019



Ns. riferimento

Vs. riferimento

PF

### **Circolare SEL n. 20190502-P2**

#### **Modifica della Legge organica patriziale (LOP)**

Signore e Signori Presidenti e Membri degli Uffici patriziali,  
Signore e Signori Segretari patriziali,

nella sua seduta del 13 marzo 2019 il Gran Consiglio ha aderito a quanto proposto dal Consiglio di Stato con Messaggio governativo 7618 del 19 dicembre 2018 concernente la modifica parziale della Legge organica patriziale (LOP) del 28 aprile 1992.

Le modifiche sono state pubblicate sul Foglio ufficiale 23-24/2019 del 22 marzo 2019 ed entreranno in vigore, secondo la decisione del Consiglio di Stato che verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale, nel corso dell'autunno 2019.

Con la presente vi presentiamo quindi il contenuto di tali modifiche in modo da fornirvi tutti gli elementi della revisione legislativa, che riguarda direttamente gli ambiti di vostra competenza.

Il Consiglio di Stato, nel solco di quanto già operato nel recente passato, e con la costante attiva collaborazione e presenza dell'ALPA, ha proseguito il cammino di valorizzazione dei Patriziati, promuovendo una visione più aperta e condizioni quadro regolarmente aggiornate.

In questo senso ha quindi proposto una revisione parziale della LOP al fine di mettere a vostra disposizione uno strumentario che vi permetta di rispondere adeguatamente alle varie sollecitazioni e di svolgere pertanto in maniera funzionale e flessibile le vostre mansioni da un lato, di appianare talune incongruenze che si sono presentate fra leggi diverse dall'altro, nonché di conformarla a modifiche normative in corso di concretizzazione (vedi modello contabile MCA2).

La revisione risponde in larga parte alle aspettative emerse in occasione della consultazione dei Patriziati del 2018, ritenuto che da parte di alcuni Patriziati è pure stata manifestata l'esigenza di semplificare ulteriormente le procedure amministrative e di godere di maggiore autonomia decisionale a livello di Esecutivo.

Per tenere in debita considerazione anche questi aspetti, il Dipartimento delle istituzioni ha quindi proposto all'ALPA di aggiornare a medio termine lo studio strategico del 2009, precisando le visioni e le prospettive per il Patriziato ticinese del prossimo decennio. Sulla scorta di quanto emergerà dal documento strategico si potrà così procedere a una revisione più ampia della LOP.

Tornando ai contenuti del Messaggio governativo 7618, vi segnaliamo che gli elementi essenziali che caratterizzano la revisione, senza modificare l'impostazione e la struttura della legge, sono i seguenti:

- una semplificazione per l'Autorità cantonale della procedura di tassazione per il Fondo di aiuto patriziale;
- l'inserimento di una norma a tutela del mercato forestale indigeno;
- una precisazione circa la destinazione dei beni dei Patriziati disconosciuti;
- la creazione della base legale per una banca dati cantonale dei Patrizi;
- il rafforzamento del dovere di notifica e collaborazione dei cittadini nell'aggiornamento dei registri patriziali;
- la competenza di nomina dei delegati negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte;
- una precisazione inerente alla procedura di convocazione delle assemblee nei casi di Patriziati in contesti comunali aggregati;
- l'introduzione di una delega agli Uffici patriziali per le spese correnti non preventivate;
- la formalizzazione delle modalità di presentazione dei conti patriziali e della tenuta della contabilità patriziale secondo il nuovo modello contabile MCA2;
- la creazione della necessaria base legale per la stipulazione di convenzioni e mandati di prestazione da parte dei Patriziati.

Per una migliore panoramica delle modifiche in parola, riportiamo qui di seguito tramite tabella l'integralità degli articoli o capoversi modificati dal Gran Consiglio.

## Beni patriziali

### Art. 9 cpv. 2

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifica approvata</i>  |
|--|--|
| b) Ratifica<br><sup>2</sup> Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica. | b) Ratifica<br><sup>2</sup> Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica.<br><br><b>Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all'albo patriziale.</b> |

### Commento

Informazione alla cittadinanza patrizia relativamente alle decisioni dell'Autorità superiore, analogamente a quanto avviene a livello di LOP

### Art. 27 cpv. 5 e 6

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifiche approvate</i>   |
|--|--|
| b) amministrazione e finanziamento<br><br><sup>5</sup> Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale.<br><br><sup>6</sup> Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui alla lett.a). | b) amministrazione e finanziamento<br><br><sup>5</sup> Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale.<br><b>Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione.</b><br><br><sup>6</sup> Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, <b>fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto</b> , le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui alla lett. a). |

### Commento

L'aggiunta inserita nel quinto capoverso dell'articolo allinea la decisione di tassazione d'ufficio alle altre decisioni soggette a tassa, quali ad esempio le ratifiche di credito e di regolamenti, e incentiva il tempestivo espletamento delle proprie funzioni da parte dei patriziati.

Le tasse di giudizio saranno commisurate al costo effettivo causato dall'allestimento delle singole decisioni d'ufficio.

L'adeguamento al cpv. 6 snellisce l'iter procedurale relativo al Fondo di aiuto patriziale. Le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo annuale dei patriziati non saranno più fissate annualmente tramite il complesso strumento del regolamento governativo, ma piuttosto attraverso una risoluzione del Consiglio di Stato più funzionale per modifiche a cadenza annuale.

Una fissazione dei citati parametri in via esecutiva appare pertanto più snella e funzionale rispetto alla situazione attuale.

In questo modo si manterrà un'unica pubblicazione del decreto esecutivo in sostituzione delle due attuali pubblicazioni: modifica di regolamento e decisione dipartimentale di applicazione della nuova aliquota.

**Art. 29 cpv. 1 e 2**

| <b>Versione attuale</b>   | <b>Modifiche approvate</b><br>*  |
|---|--|
| Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi<br><br><sup>1</sup> Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.<br><br><sup>2</sup> I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, giusta le disponibilità. | Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi<br><br><sup>1</sup> Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata, <b>proveniente dai boschi patriziali ticinesi</b> , per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato.<br><br><sup>2</sup> I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, <b>sentito l'ufficio forestale di circondario</b> , giusta le disponibilità. |

**Commento**

Precisazione inserita su proposta della Sezione forestale per evitare che venga acquistata legna dall'estero nell'intento di soddisfare le richieste dei patrizi.

L'aggiunta inserita nel secondo capoverso è invece volta a formalizzare una prassi di fatto già in uso.

**Art. 33 cpv. 1**

| <b>Versione attuale</b>  | <b>Modifica approvata</b>   |
|--|---|
| Destinazione dei redditi e dei ricavi<br><br><sup>1</sup> I redditi ed i ricavi devono essere destinati dall'assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato. | Destinazione dei redditi e dei ricavi<br><br><sup>1</sup> I redditi ed i ricavi devono essere destinati <b>all'assolvimento dei compiti del patriziato</b> , all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato. |

**Commento**

Semplice modifica redazionale.

## Procedura di consorzio e disconoscimento

### Art. 37

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifiche approvate</i>  |
|--|---|
| <p><b>Procedura di consorzio</b></p> <p><sup>1</sup>La procedura di consorzio è avviata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) su domanda dei singoli patriziati;</li><li>b) su domanda di altri enti interessati;</li><li>c) d'ufficio dal Consiglio di Stato.</li></ul> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.</p> <p><sup>3</sup>È per il resto applicabile la legge del 21 febbraio 1974 sul consorzio dei Comuni.</p> | <p><b>Procedura di consorzio</b></p> <p><sup>1</sup>La procedura di consorzio è avviata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) su domanda dei singoli patriziati;</li><li>b) su domanda di altri enti interessati;</li><li>c) d'ufficio dal Consiglio di Stato.</li></ul> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.</p> <p><sup>3</sup>È per il resto applicabile la <b>Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.</b></p> |

### Commento

Si ricorda in quest'ambito che sia la previgente Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974, sia l'attuale legge del 22 febbraio 2010 (LCom), come del resto indicato dallo stesso titolo, conferiva e conferisce la facoltà di formare un consorzio per l'esercizio di attività di pubblico interesse di loro competenza unicamente ai Comuni.

Partendo da questo presupposto osserviamo che la possibilità per i Patriziati di formare un consorzio o parteciparvi discende sostanzialmente dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

### Art. 39

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifica approvata</i>   |
|--|---|
| <p>Devoluzione dei beni</p> <p>Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto.</p> | <p>Devoluzione dei beni</p> <p>Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto. <b>In assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro Patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.</b></p> |

### Commento

L'aggiunta di questo enunciato è volta a semplificare la procedura di disconoscimento attuata dal Consiglio di Stato.

Si tratta di una disposizione che permette di gestire convenientemente situazioni particolari che si verificano a seguito di un disconoscimento e che riguardano aspetti decisamente importanti quali il destino di beni immobili e/o mobili.

**Art. 41 cpv. 3**

| <i>Versione attuale</i>   | <i>Modifica approvata</i> |
|---|---------------------------|
| <sup>3</sup> La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l'anno dal compimento della maggiore età | <b>Abrogato</b>           |

**Commento**

Abrogazione del capoverso 3 dell'articolo 41 poiché retaggio dell'articolo 41 cpv. 1 in vigore prima della revisione del 28 gennaio 2013 (dove l'acquisto dello stato di patrizio era limitato ai figli minorenni di genitore patrizio).

**Registro dei patrizi**

**Art. 57a (nuovo)**

| <i>Versione attuale</i> | <i>Modifica approvata</i>   |
|-------------------------|---|
|                         | <b>c) Banca dati cantonale</b><br><br><sup>1</sup> Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati.<br><br><sup>2</sup> Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio. |

**Commento**

Nell'intento di dare una risposta efficace alle difficoltà viepiù riscontrate dagli enti patriziali nell'aggiornamento e nella gestione dei propri registri, viene inserito un nuovo articolo volto a gettare le basi all'introduzione di una banca dati elettronica dei patriziati ticinesi. Con questa indispensabile base legale, il Consiglio di Stato potrà dare avvio al progetto di creazione della nuova banca dati. Essa raccoglierà tutti i dati forniti dai Patriziati ticinesi e dovrà essere in grado di interfacciarsi automaticamente con l'esistente banca dati del movimento della popolazione (MovPop) così da facilitare, attraverso un sistema di notifiche, la tenuta a giorno dei registri da parte degli amministratori (segretari) patriziali, operazione che attualmente risulta essere dispendiosa, se non addirittura di difficile realizzazione. Le modalità relative alle Banca dati confluiranno in un regolamento di applicazione.

**Art. 58**

| <i>Versione attuale</i>   | <i>Modifica approvata</i>   |
|---|---|
| <b>c) Pubblicazione</b><br><br>Art. 58<br><br><sup>1</sup> Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre. | <b>d) Pubblicazione</b><br><br>Art. 58<br><br><sup>1</sup> Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre. |

**Commento**

Adeguamento formale: la norma sulla pubblicazione passa da c) a d).

**Art. 59 cpv. 1**

| <b>Versione attuale</b>   | <b>Modifica approvata</b>  |
|---|--|
| <p>Registro</p> <p>d) variazioni, pubblicazioni</p> <p><sup>1</sup> Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. In tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati.</p> | <p>Registro</p> <p>e) variazioni, pubblicazioni</p> <p><sup>1</sup> Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. <b>I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.</b></p> |

**Commento**

Adattamento in seguito all'introduzione del nuovo articolo 57a e precisazione del principio di collaborazione nell'interesse del buon funzionamento dell'ente patriziale.

**Art. 62 cpv. 2**

| <b>Versione attuale</b>   | <b>Modifica approvata</b>   |
|---|---|
| <p>b) Termini</p> <p><sup>1</sup> Il ricorso contro il registro deve essere interposto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;</li><li>b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.</li></ul> <p><sup>2</sup> Non vi sono ferie.</p> | <p>b) Termini</p> <p><sup>1</sup> Il ricorso contro il registro deve essere interposto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;</li><li>b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.</li></ul> <p><sup>2</sup> <b>I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.</b></p> |

**Commento**

Modifica formale.

**Organi patriziali**  
**Art. 68 lett. f) e o)**

| <i>Versione attuale</i>   | <i>Modifiche approvate</i>  |
|---|---|
| <p>Competenze</p> <p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;</li><li>b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</li><li>c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;</li><li>d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;</li><li>e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;</li><li>f) autorizza, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;</li><li>g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;</li><li>h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;</li><li>i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;</li><li>l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;</li><li>m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;</li><li>n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.</li></ul> | <p>Competenze</p> <p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;</li><li>b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</li><li>c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;</li><li>d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;</li><li>e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;</li><li>f) autorizza l'<b>acquisizione</b>, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;</li><li>g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;</li><li>h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;</li><li>i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;</li><li>l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;</li><li>m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;</li><li>n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.</li><li><b>o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.</b></li></ul> |

**Commento**

Si completa l'allineamento, in parte già effettivo, all'art. 13 cpv. 1 LOC; la definizione delle competenze assembleari dell'art. 68 lit. f) LOP fa quindi riferimento a quella dell'art. 13 cpv. 1 lit. h) LOC per l'Assemblea comunale.

Con la nuova lettera o) si attribuisce esplicitamente, consolidando una prassi già diffusa in merito, all'Assemblea patriziale la competenza di nominare i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte.

**Art. 70 cpv. 1 lett. b**

| <b><i>Versione attuale</i></b>   | <b><i>Modifiche approvate</i></b>  |
|--|--|
| <p><sup>1</sup>L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a)ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b)se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.</p> | <p><sup>1</sup>L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a)ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b)se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, <b>rispettivamente nella sezione</b>, del patriziato.<br/><b>Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.</b></p> |

**Commento**

La presente modifica, così come quella dell'articolo 72, permettono un aggiornamento e una precisazione nel caso di comuni aggregati.

Il sostantivo "sezione" è stato inserito facendo riferimento a quanto predisposto dalla Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell'8 novembre 2005, che prevede:

**"Comprensori di misurazione**

...omissis...

<sup>3</sup>Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune."

**Art. 72**

| <i>Versione attuale</i>   | <i>Modifica approvata</i>  |
|---|--|
| L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare | L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, <b>rispettivamente nella sezione</b> del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. |

**Commento**

La presente modifica permette un aggiornamento e una precisazione nel caso di comuni aggregati.

Il sostantivo "sezione" è stato inserito facendo riferimento a quanto predisposto dalla Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell'8 novembre 2005, che prevede:

**"Comprensori di misurazione**

...omissis...

<sup>3</sup>Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune."

**Art. 92 lett. f)**

| <i>Versione attuale</i>   | <i>Modifica approvata</i>  |
|---|--|
| f)decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) | f)decide sulla regolarità e <b>ricevibilità</b> della domanda di cui all'art. 70 <b>cpv.1</b> lett. b) |

**Commento**

Correzione formale.

**Art. 93 lett. g)**

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifica approvata</i>   |
|--|---|
| Competenza dell'ufficio patriziale<br>g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge. | Competenza dell'ufficio patriziale<br>g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge, <b>nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.</b> |

**Commento**

L'inserimento di questo riferimento normativo risulta importante per chiarire le procedure applicabili in questo ambito.

Va infatti ricordato che giusta l'art. 2 cpv. 1 della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) anche i Patriziati soggiacciono ai suoi disposti:

"<sup>1</sup>Alla presente legge sottostanno:

-il Cantone, i Comuni e gli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale, che non hanno carattere commerciale o industriale;...(omissis)... "

**Art. 93a (nuovo)**

| <b><i>Versione attuale</i></b> | <b><i>Modifica approvata</i></b>   |
|--------------------------------|--|
|                                | <b>Spese non preventivate</b><br><b>Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.--, l'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.</b> |

**Commento**

Pur mantenendo il principio giusta il quale l'Ufficio patriziale non può scostarsi dai contenuti di preventivo, con il margine di manovra concesso con questo nuovo articolo, in analogia con quanto predisposto dalla LOC, si dà la possibilità all'Ufficio patriziale di cogliere le opportunità generate da piccole spese di gestione corrente non preventivate allo scopo di conferire al suo operato maggiore autonomia.

Trattasi nello specifico di spese per interventi, ecc., di natura corrente, non rientranti negli importi globali già destinati a preventivo.

Con questo nuovo disposto è pertanto data facoltà all'organo Legislativo locale di regolamentare questo aspetto tenendo conto delle effettive esigenze gestionali del singolo patriziato. L'autorità di vigilanza sui patriziati in sede di approvazione del regolamento si riserva di valutare l'ampiezza della delega.

Eventuali ulteriori deleghe (per investimenti e al personale amministrativo) saranno discusse nell'ambito della prossima revisione della LOP, fermo restando la corretta applicazione da parte dei Patriziati degli aspetti formali ed amministrativi già richiesti dalla LOP rispettivamente introdotti con la presente modifica legislativa.

**Contabilità, gestione finanziaria, commissione della gestione**

**Art. 105**

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifiche approvate</i>   |
|--|--|
| <p>B) Contenuto<br/>1. del conto preventivo</p> <p>Il conto preventivo deve contenere:</p> <p>a) le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente;</p> <p>b) le indicazioni sulle entrate e sulle uscite di investimento;</p> <p>c) nella gestione corrente del conto preventivo devono essere incluse ogni anno una voce concernente l'ammortamento della sostanza nella misura minima dell'effettivo deprezzamento ed una voce relativa agli interessi passivi sui prestiti.</p> | <p>B) Contenuto<br/>1. del conto preventivo</p> <p><sup>1</sup> Il conto preventivo deve contenere:</p> <p>a) <b>le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico;</b></p> <p>b) <b>la tabella degli ammortamenti, e a discrezione dell'Ufficio patriziale, l'inventario dei beni patriziali.</b></p> <p><sup>2</sup> <b>Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.</b></p> |

**Commento**

Le modifiche in parola sono volte ad aggiornare le definizioni e il contenuto dell'articolo allineandolo nel contempo a quanto previsto per la tenuta della contabilità degli enti pubblici con l'introduzione del piano contabile MCA2, adattato alla realtà dei patriziati ticinesi.

Si formalizza la presentazione dei documenti da allegare al Preventivo (tabella degli ammortamenti e inventario), documenti già previsti dalla LOP (vedi art. 5 esistente) e dalle esigenze contabili per la presentazione dei conti degli enti pubblici.

**Art. 106**

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifiche approvate</i>   |
|--|--|
| <p>B) Contenuto<br/>2. del conto consuntivo</p> <p>Il conto consuntivo deve contenere:</p> <p>a. il conto di gestione corrente;</p> <p>b. il conto degli investimenti;</p> <p>c. il bilancio patrimoniale.</p> | <p>B) Contenuto<br/>2. del conto consuntivo</p> <p>Il conto consuntivo deve contenere:</p> <p>a) il <b>conto economico;</b></p> <p>b) il conto degli investimenti;</p> <p>c) il bilancio <b>comprensivo dei seguenti allegati ai conti:</b></p> <p><b>-la tabella degli ammortamenti,</b><br/><b>-la tabella di controllo dei crediti d'investimento</b><br/><b>-l'elenco debiti, nonché l'inventario dei beni patriziali.</b></p> |

**Commento**

Come per il consuntivo queste modifiche aggiornano le definizioni e il contenuto dell'articolo allineandolo nel contempo a quanto previsto per la tenuta della contabilità degli enti pubblici con l'introduzione del piano contabile MCA2, adattato alla realtà dei patriziati ticinesi.

Si indicano i documenti da allegare al consuntivo, come già previsto dalla LOP (vedi art. 5 esistente) e dalle esigenze contabili per la presentazione dei conti degli enti pubblici. L'inserimento dell'obbligo di presentare l'inventario, che i Patriziati sono già tenuti ad avere, è voluto al fine di completare l'informazione circa il valore dei beni del Patriziato che non può essere direttamente desunta dal Bilancio (beni allibrati al loro costo d'investimento netto).

**Art. 113**

| <i>Versione attuale</i>   | <i>Modifica approvata</i>  |
|---|--|
| <p><sup>1</sup> Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.</p> <p><sup>2</sup> Il Consiglio di Stato introduce la contabilità a partita doppia in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi.</p> | <p><b>La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s'ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.</b></p> |

**Commento**

L'articolo in parola è aggiornato all'attuale fase della regolamentazione della tenuta della contabilità dei Patriziati ticinesi, ossia all'introduzione del modello contabile MCA2, obbligatorio per tutti gli enti patriziali.

MCA2 è il modello contabile di riferimento per tutti gli enti pubblici svizzeri. Nel caso dei Patriziati ticinesi è stato semplificato sia a livello di conti sia a livello di applicazione dei principi contabili. Si tratta semplicemente della formalizzazione di una situazione già in essere con l'obbligo per tutti i Patriziati ticinesi di adottare l'MCA2 entro il Preventivo 2018.

**Art. 115 lett. b)**

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifica approvata</i>  |
|--|--|
| <p>Incompatibilità</p> <p>b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;</p> | <p>Incompatibilità</p> <p>b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, <b>partner registrato, convivente di fatto</b>, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;</p> |

**Commento**

Si procede all'estensione del grado di incompatibilità ai conviventi di fatto e partner registrati come già in vigore agli articoli 75 e 84 LOP e in linea con le modifiche alla legislazione cantonale dell'1.1.2007.

**Regolamenti, convenzioni e mandati patriziali**  
**Art. 127 cpv. 4 (nuovo)**

| <i>Versione attuale</i>        | <i>Modifica approvata</i>  |
|--------------------------------|--|
| Facoltà del Consiglio di Stato | Facoltà del Consiglio di Stato<br><sup>4</sup> Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo patriziale. |

**Commento**

Modifica con l'obiettivo di fornire una migliore informazione alla cittadinanza, in linea con quanto già disciplinato dalla LOC.

**Art. 128a (nuovo)**

| <i>Versione attuale</i> |  |
|-------------------------|--|
|                         | <b>Convenzioni</b><br><sup>1</sup> Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti.<br><sup>2</sup> La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.<br><sup>3</sup> La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale. |

**Commento**

Nel solco di quanto già in vigore da tempo a livello comunale, pure i Patriziati dispongono ora di un articolo che regola le convenzioni con terzi e lo svolgimento di compiti di natura pubblica.

**Art. 128b (nuovo)**

| <i>Versione attuale</i> | <i>Modifica approvata</i>  |
|-------------------------|--|
|                         | <p><b>Mandati di prestazione</b></p> <p>Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la prestazione e le modalità esecutive,</li><li>- i mezzi finanziari,</li><li>- i controlli,</li><li>- diritti e obblighi reciproci,</li><li>- durata, facoltà di revoca.</li></ul> <p><sup>2</sup>Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti.</p> <p><sup>3</sup>Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.</p> |

**Commento**

Anche in questo caso si è inteso creare la base legale per mandati di prestazione a Enti pubblici o privati.

Tenuto conto del contesto descritto in entrata nel quale i Patriziati sono chiamati ad operare si ritiene, infatti, che rivesta una grande importanza la possibilità di ricorrere a terzi per lo svolgimento e l'esecuzione dei compiti che competono all'Ente patriziale. Può in questo modo essere garantito l'espletamento di mansioni e compiti che la legge continua ad attribuire ai Patriziati, ma che per vari motivi, non da ultimo quelli riconducibili alla carenza in risorse umane, graverebbero eccessivamente sugli stessi.

Ricordiamo in questo ambito che l'ente delegatorio deve sottostare obbligatoriamente ad una vigilanza dell'Ente pubblico; quest'ultimo è responsabile che i compiti delegati vengano svolti conformemente alla legge. Qualora il compito demandato dovesse essere ordinato mediante regolamenti, i medesimi devono di principio essere emanati dall'organo istituzionale competente per farlo.

L'ente delegatorio nello svolgimento dell'attività deve altresì ossequiare determinati postulati di diritto cui soggiace l'amministrazione pubblica, la quale deve essere in particolare orientata ai principi di parità di trattamento e della conformità alla legge.

**Vigilanza**

**Art. 131 (nuovo cpv. 4)**

| <i>Versione attuale</i> | <i>Modifica approvata</i>  |
|-------------------------|--|
|                         | <sup>4</sup> Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione. |

**Commento**

Si riprende nella legge un principio, che viene già applicato e che peraltro è da tempo presente nella LOC (vedi art. 195 cpv. 3 LOC).

In ambito di vigilanza i diversi Dipartimenti, cui spetta l'applicazione di leggi speciali (cfr. ad esempio la Legge forestale), sono competenti ad effettuare gli accertamenti circa la fattispecie, a promuovere le misure urgenti e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari onde ristabilire la conformità con la legge. Un intervento dell'autorità di vigilanza sui patriziati in applicazione degli articoli 130 e seguenti LOP, potrà avvenire in un secondo momento qualora fosse necessario un esame dell'operato degli organi patriziali. Quanto sopra costituisce in realtà un allineamento con lo stesso principio ancorato nella Legge organica comunale.

**Diversi**

**Art. 152**

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Modifica approvata</i> |
|--|---------------------------|
| L'art. 42 si applica pure a coloro che, pur avendo contratto il matrimonio prima dell'entrata in vigore della presente legge, ne fanno richiesta all'ufficio patriziale entro un anno da questo termine. | <b>Abrogato</b>           |

**Commento**

Abrogazione della norma in questione poiché non più attuale (termine della transitorietà scaduto).

A complemento delle tabelle con le modifiche ed i commenti, trovate in allegato il documento ufficiale della modifica legislativa pubblicata sul Foglio ufficiale del 22 marzo 2019.

Restiamo a disposizione per vostre eventuali domande e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**


Il Capo Sezione:

M. Della Santa



L'Ispettore:

F. Fornera



Allegati:

- Stralci FU 23-24/2019 del 22 marzo 2019.

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle Istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Alleanza Patriziale Ticinese (alleanzapatriziale@gmail.com).

## **Legge organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica**

### **IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 19 dicembre 2018 n. 7618 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

#### **I**

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è così modificata:

#### **Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOP**

##### **Art. 9 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.– a fr. 2000.– in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all'albo patriziale.

##### **Art. 27 cpv. 5 e 6**

<sup>5</sup>Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.– a fr. 2'000.– in sede di decisione.

<sup>6</sup>Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al cpv. 2 lett. a).

##### **Art. 29 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato.

<sup>2</sup>I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, sentito l'ufficio forestale di circondario, giusta le disponibilità.

##### **Art. 33 cpv. 1**

<sup>1</sup>I redditi ed i ricavi devono essere destinati all'assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.

##### **Art. 37 cpv. 3**

<sup>3</sup>È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

**Art. 39** Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.

##### **Art. 41 cpv. 3**

<sup>3</sup>Abrogato

c) Banca dati  
cantonale

**Art. 57a (nuovo)** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati.

<sup>2</sup>Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.

d) Pubblicazio-  
ne

**Art. 58**

e) Variazioni,  
pubblicazioni

**Art. 59 cpv. 1**

<sup>1</sup>Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.

**Art. 62 cpv. 2**

<sup>2</sup>I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

**Art. 68 lett. f) e o) (nuova)**

- f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

**Art. 70 cpv. 1 lett. b)**

- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.

**Art. 72** L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

**Art. 92 lett. f)**

- f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 cpv. 1 lett. b);

**Art. 93 lett. g)**

- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Spese non pre-  
ventivate

**Art. 93a (nuovo)** Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.-, l'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.

**Art. 105** <sup>1</sup>Il conto preventivo deve contenere:

- a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico;

b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell'Ufficio patriziale, l'inventario dei beni patriziali.

<sup>2</sup>Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.

**Art. 106** Il conto consuntivo deve contenere:

- a) il conto economico;
- b) il conto degli investimenti;
- c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti:
  - la tabella degli ammortamenti;
  - la tabella di controllo dei crediti d'investimento;
  - l'elenco debiti, nonché l'inventario dei beni patriziali.

**Art. 113** La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s'ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

**Art. 115 lett. b)**

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

**Art. 127 cpv. 4 (nuovo)**

<sup>4</sup>Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo patriziale.

#### Convenzioni

**Art. 128a (nuovo)** <sup>1</sup>Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

<sup>2</sup>La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

<sup>3</sup>La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.

#### Mandati di prestazione

**Art. 128b (nuovo)** <sup>1</sup>Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

<sup>2</sup>Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti.

<sup>3</sup>Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.

**Art. 131 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

**Art. 152**

Abrogato

**II**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 13 marzo 2019

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 marzo 2019 n. 71)

Per i Servizi del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: G. Buzzini

Data della pubblicazione nel F.U.: 22 marzo 2019

Scadenza del termine di referendum: 21 maggio 2019

**Legge****organica comunale del 10 marzo 1987; modifica****IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- visto il messaggio 16 ottobre 2018 n. 7591 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 27 febbraio 2019 n. 7591 R della Commissione della legislazione,

**decreta:****I.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

**Art. 67 cpv. 2**

<sup>2</sup>Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del municipio di allestire:

- a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
- b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi: Se il municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio Stato stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 13 marzo 2019

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**